

N. 28292/2018 Reg. gen.
N. 1 ruolo di udienza pubblica



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

SEZIONI UNITE CIVILI

UDIENZA PUBBLICA
25 GENNAIO 2022

Relatore: Cons. Antonietta SCRIMA

Sentenza impugnata
Corte di appello di Firenze, n. 1878 dell'8 agosto 2017

Ricorrenti
XXXXXXXXX
Avv. Alessandro GRIFONI

Intimato
YYYYYYYY

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero, vista la fissazione di udienza pubblica davanti a Codeste Sezioni Unite, per la data sopra indicata, così espone anticipatamente per iscritto le proprie motivate conclusioni.

La Terza Sezione civile di Codesta Corte, con ordinanza interlocutoria n. 18802 del 2 luglio 2021, rimetteva il presente procedimento davanti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione a Codeste Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione della natura giuridica dell'azione prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. 7.9.2005, n. 209 (cod. ass. priv.).

Questo il tenore del quesito posto dall'ordinanza interlocutoria: *quale sia la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dall'impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art. 292 d. lgs. n. 209 del 2005 nel caso abbia risarcito il danneggiato in vece e luogo del soggetto non assicurato; in particolare, se essa sia riconducibile all'azione di regresso o a quella di surrogazione ovvero costituisca un'azione speciale, tenuto conto, una volta qualificata la natura dell'azione, dei conseguenti effetti rilevanti sia sul termine di prescrizione sia sulla individuazione dei presupposti dell'azione fatta valere dal Fondo, con particolare riguardo, per un verso, alla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito o del sinistro e, per l'altro,*

all'applicabilità o meno della regola prevista dall'art. 2055 c.c. in caso di illecito o sinistro imputabile a più responsabili.

Con il PRIMO motivo di ricorso, XXXXX lamentano violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente, dell'art. 292 cod. ass. priv. per avere la Corte di appello *a qua*, erroneamente, ritenuto che l'azione prevista da tale norma a favore dell'impresa designata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), ex art. 286 cod. ass. priv., per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada (F.G.V.S.) fosse un'azione di regresso *ex lege* anziché una surrogazione nei diritti del danneggiato.

Con il SECONDO motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. 292, cod. ass. priv.; dell'art. 99 c.p.c. e degli artt. 2054 e 2055 c.c.; nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.), avendo la Corte territoriale, erroneamente, escluso la necessità di un accertamento della responsabilità nel fatto illecito; cioè del fatto costitutivo dei diritti risarcitori del danneggiato nei quali l'impresa designata era da considerarsi surrogata.

Con il TERZO motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. 292 cod. ass. priv.; e degli artt. 1299 e 2055 c.c., per avere la Corte territoriale, erroneamente, affermato la responsabilità solidale anche del conducente del veicolo, essendo, invece, da considerarsi unico obbligato il proprietario del veicolo, in quanto inadempiente all'obbligo assicurativo.

Con il QUARTO motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente degli artt. 7, 18, 20 e 633 e ss. c.p.c., avendo, erroneamente, la Corte territoriale ritenuto liquido un diritto di credito del quale non erano stati accertati i fatti costitutivi ed avendo affermato, sempre erroneamente, la competenza per territorio, materia e valore del Tribunale di Firenze, pur trattandosi di obbligazione per fatto illecito commesso nella circolazione di veicoli su strada, per la quale sarebbe stato competente *ratione valoris* il Giudice di pace.

Con il QUINTO motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. 115 c.p.c.; degli artt. 1304, 2702, 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale, erroneamente, ritenuto opponibile ai ricorrenti una transazione intervenuta fra impresa designata e danneggiato.

Con il SESTO motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. 292 cod. ass. priv.; degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale, contraddittoriamente, ritenuto che l'azione spettante all'impresa designata fosse una mera azione di regresso e, nel contempo, ritenuto necessario statuire sulla responsabilità dei ricorrenti, sulla quale non era stata formulata alcuna domanda.

Trattando congiuntamente i motivi PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO e SESTO, i quali concernono la questione posta dall'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile, il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

Le possibili interpretazioni dell'art. 292, cod. ass. priv., sono le seguenti.

1) l'azione in esame si fonda su un diritto di regresso *ex lege* del quale il fatto illecito non è un elemento costitutivo, ma un semplice presupposto. Fatti costitutivi del diritto sono la

domanda del danneggiato, l'assenza di assicurazione in capo al danneggiante, l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa designata¹;

2) trattasi di surrogazione legale, prevista in linea di principio dall'art. 1203, n. 5), c.c., ed il diritto esercitato dall'impresa designata verso il danneggiante non assicurato è il medesimo diritto esercitabile dal danneggiato²;

3) si tratta di un'azione speciale, che, sebbene assimilabile ad una surrogazione legale, se ne distingue per le sue peculiari finalità, nonché – come di vedrà meglio *infra* - per il regime di solidarietà atipica prevista fra assicuratore e danneggiante, fra l'altro, per l'inapplicabilità degli artt. 1299 e 2055 c.c.; con la conseguenza che l'impresa designata può recuperare da uno qualsiasi degli obbligati solidali l'intero credito risarcitorio e non la sola quota su ciascuno incombente.

Si osserva, al riguardo, che la nozione di *regresso*, termine espressamente utilizzato dall'art. 292 cod. ass. priv., concerne, principalmente, il caso del coobbligato solidale che abbia pagato l'intero debito ed agisca nei confronti dei coobbligati (art. 1299 c.c.). Il *solvens* agisce, in tale ipotesi, sulla base di un diritto nuovo nei confronti degli altri coobbligati solidali e la sua azione ha lo scopo di riequilibrare la posizione fra i condebitori, facendo gravare su ciascuno di loro la quota di debito rispettivamente imputabile. Tale diritto verso i coobbligati sorge con il pagamento ed è nuovo in quanto quello originario si è estinto con il pagamento dell'intero da parte del *solvens*. Tanto è vero che il *solvens* non può agire verso i coobbligati se non parziariamente e *pro quota*; non per l'intero (art. 1299, comma 1, c.c.), come invece avrebbe potuto fare il creditore³.

La *surrogazione*, invece, è un fenomeno traslativo del diritto di credito nella quale il terzo subentra nella posizione dell'originario creditore. Il diritto trasferitogli è il medesimo diritto del creditore⁴.

Nel caso dell'impresa designata per conto del F.G.V.S., essa adempie ad un debito risarcitorio altrui. La sua obbligazione verso il danneggiato è risarcitoria e non indennitaria⁵ ed è la medesima che grava sul danneggiante (nel caso di specie, sul danneggiante non assicurato).

Dal punto di vista dogmatico, pertanto, l'azione in discussione si avvicina di più alla nozione di *surrogazione* che a quella di *regresso*.

Il termine *regresso*, pertanto, è stato adottato dal legislatore in modo improprio; il che non è una novità, considerato che i termini *regresso*, *rivalsa*, *manleva*, *surrogazione* etc., non sempre vengono impiegati in modo proprio dal legislatore⁶.

Peraltro, l'azione è caratterizzata da peculiarità che non permettono di inquadrarla, puramente e semplicemente, in un regime di sostituzione dell'impresa designata al danneggiato o di trasferimento del diritto al credito risarcitorio da questo a quella; come avviene, ad esempio, per l'azione di cui all'art. 1916, comma 1, c.c. (nella quale è pacifico

¹ Cass. Sez. III, 930/2017; 15303/2013; 10827/2007; 10176/1997.

² Cass. Sez. un., 12014/1991. Sez. III, 15357/2006; 18446/2005; 366/2002; 9956/1997. Tutte sotto l'impero dell'art. 29, l. 24.12.1969, n. 990, sostanzialmente analogo all'art. 292 cod. ass. priv.

³ Il codice civile usa il termine *regresso* per svariate situazioni, non tutte analoghe a quelle del coobbligato solidale *solvens*: vedansi gli artt. 197; 443, u.c.; 446; 483, comma 2; 495, comma 2; 1310, comma 2; 1670; 1700, comma 2; 1797, comma 2; 1910, u.c.; 1950; 1951; 1954; 2055; 2476; 2667; 2871; 2887; 2897; 2898.

⁴ Il codice civile usa il termine *surroga* o *surrogazione* in varie disposizioni: vedi gli artt. 754; 1201 e ss.; 1589; 1796; 1916; 1949; 2856. Alle volte il termine *surrogazione* è considerato equipollente a quello di *rivalsa*: vedi art. 754. In un caso, la differenza fra *regresso* e *surrogazione* è meramente quantitativa (artt. 1949 e 1950 c.c.).

⁵ Cass. Sez. III, 18401/2009; 2963/2002; 12671/2000; 12036/1990.

⁶ Ciò è stato riconosciuto anche da Cass. Sez. un., 8085/2007, la quale ha accomunato le azioni di *regresso*, di cui al comma 1 dell'art. 29, l. 990/1969, e di *surroga*, di cui al successivo comma 2, sotto l'identica *specie juris* della surrogazione nel credito altrui, ex art. 1203, n. 5), c.c. Vedi anche quanto ricordato alle note 4 e 5.

che l'assicuratore subentra nel medesimo diritto del danneggiato, sotto ogni profilo, compreso quello della prescrizione⁷).

Bisogna considerare il principio solidaristico-assistenziale cui è ispirato il sistema del F.G.V.S.⁸, costituito presso la CONSAP-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (art. 1, lett. m), cod. ass. priv.) ed alimentato dai contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria (art. 285, comma 3, cod. ass. priv.), in attuazione della Convenzione Europea di Strasburgo sulla assicurazione obbligatoria del 20 aprile 1959, allo scopo di tutelare l'esigenza, considerata di pubblico interesse, del risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di non operatività o di inesistenza di una polizza assicurativa stipulata dal danneggiante.

L'esigenza di garantire una tutela risarcitoria effettiva al danneggiato non può che accompagnarsi all'esigenza di consentire all'impresa designata una agevole possibilità di recupero del sacrificio affrontato. Tanto più ove si consideri che il sacrificio dell'impresa designata non è il contraltare di un rapporto sinallagmatico con un assicurato, gravato del relativo premio, e la conseguenza del rischio assunto con un contratto aleatorio, ma sorge direttamente dalla legge per le esigenze pubblicistiche sopra ricordate⁹.

Il paragone con l'art. 1916, comma 1, c.c., in tema di surroga dell'assicuratore, pertanto, non è calzante per descrivere il fenomeno in esame.

È noto che il vincolo di solidarietà passiva esistente fra danneggiante-assicurato e assicuratore, per il caso di danno da circolazione stradale coperto da assicurazione obbligatoria, ha un carattere atipico e concerne un'obbligazione contratta esclusivamente nell'interesse del danneggiante-assicurato (art. 1298, comma 1, c.c.), solidarietà detta anche ad interesse unisoggettivo¹⁰. Il che esclude l'applicabilità, nei rapporti interni fra coobbligati, dell'art. 2055 c.c.: *id est* la divisibilità dell'obbligazione dal lato passivo. In sostanza, l'assicurato-danneggiante che avesse risarcito il danno avrebbe azione di regresso verso l'assicuratore non *pro quota*, ma per l'intero. Simmetricamente, nel caso di non operatività del contratto di assicurazione, l'assicuratore avrebbe regresso verso l'assicurato-danneggiante, non *pro quota*, ma per l'intero. Regresso che viene definito *rivalsa* nel cod. ass. priv. (artt. 144, comma 2).

Ciò accade anche, nell'ipotesi in discussione, nel rapporto fra danneggiante e impresa designata, fra i quali, ovviamente, non esiste rapporto contrattuale alcuno e financo nel caso in cui i responsabili del danno fossero più di uno; ipotesi nella quale non si fatica a riconoscere all'impresa designata la facoltà di agire in regresso per l'intero anche nei confronti di uno soltanto fra costoro, in deroga al principio di cui all'art. 1299, comma 1, c.c.¹¹.

Ciò, del resto, è coerente con la natura stessa della responsabilità solidale *tipica*, la quale sorge nel caso di imputabilità a più persone di un fatto dannoso (art. 2055, comma 1, c.c.). Situazione, ovviamente, non prospettabile nel rapporto fra assicuratore e assicurato, per i qual deve parlarsi, pertanto, di solidarietà *atipica*, e, ancor più, nel rapporto fra impresa designata e danneggiante (o danneggianti).

Le caratteristiche di specialità dell'azione ex art. 292 cod. ass. priv., pur se concettualmente più vicina ad una surroga che ad un regresso, non consentono, pertanto, di parificare la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.

⁷ Cass. Sez. III, 11457/2007.

⁸ Corte cost. 560/1987.

⁹ Cass. Sez. III, 10176/1997.

¹⁰ Cass. Sez. III, 22726/2019. Di carattere atipico del vincolo di solidarietà fra assicuratore danneggiante-assicurato parlano anche Sez. III, 10156/1994; 3634/1990; 6402/1988. Sez. I, 6428/1982.

¹¹ Cass. Sez. III, 2347/2011; 20026/2016.

L'esigenza di consentire un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata conforta questa interpretazione.

Se ciò è vero, l'impresa designata ha il solo onere di comprovare i sopra menzionati fatti costitutivi del suo diritto di regresso verso il danneggiante: la domanda del danneggiato, l'assenza di assicurazione in capo al danneggiante, il pagamento a favore del danneggiato. Indubbiamente, occorre garantire uno spazio di difesa del danneggiante che voglia negare il fatto costitutivo che lo concerne: *id est* la propria responsabilità, in assenza della quale, come è ovvio, non vi potrebbe essere azione ex art. 292 cod. ass. priv. e potrebbe sempre essere eccepito, dal danneggiante, l'ipotetico cattivo pagamento effettuato dall'assicuratore come fatto idoneo a paralizzare la pretesa di rivalsa da questo azionata in giudizio.

Ma, per l'appunto, l'ingiustizia del pagamento costituisce un fatto impeditivo dell'insorgenza dell'obbligazione di regresso in esame e deve essere introdotta in giudizio dal danneggiante convenuto¹².

Ciò posto, appare consequenziale il rigetto dei motivi di ricorso sopra esposti; atteso che non è parlarsi di necessità di un accertamento della responsabilità nel fatto illecito, quale fatto costitutivo del diritto azionato; né di obbligazione solidale gravante solo sul proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo; né di competenza estesa del Giudice di pace; ed essendo, infine, anche la transazione testualmente compresa fra le ipotesi di operatività dell'art. 292 cod. ass. priv.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Pubblico Ministero

CHIEDE

il rigetto del ricorso.

Roma, 18 gennaio 2022

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO

¹² Cass. Sez. VI-3, 8159/2017.